



TRIBUNALE DI MACERATA

- SEZIONE PENALE -

Verbale delle riunioni indetta *ex art 47 quater* ord. giud. per la data di oggi, mercoledì 28.9.2022, alle ore 16.30, presso l'Aula 1 del Tribunale.

Sono presenti:

- Dott. R. Evangelisti - Presidente di Sezione
- Dott. A. Belli
- Dott.ssa D. Bellesi
- Dott. F. Simonelli
- Dott.ssa M. Vecchiarino
- Dott.ssa B. Angelini (G.o.p.)
- Dott.ssa V. Lupi (G.o.p.)

Sono altresì presenti gli addetti all'ufficio del processo, ad eccezione della dott.ssa A. Corsalini, dott.ssa M.N. Lostia e dott. A. Monterotti.

Sono assenti il dott. D. Potetti, la dott.ssa F. Preziosi e la dott.ssa B. Cortegiano.

Sono, altresì, assenti il dott. C. Bonifazi ed il dott. G. Manzoni.

Su incarico del Presidente di Sezione, verbalizza la dott.ssa M. Vecchiarino.

Sulla base dell'O.d.G. comunicato precedentemente dal Presidente e delle proposte dei presenti, si procede alla discussione delle seguenti questioni:

Assegnazione funzionari U.P.P.

- Il Presidente di Sezione rappresenta che ciascun funzionario U.P.P. svolgerà attività di supporto all'attività di tutti i giudici della Sezione; ad ogni funzionario U.P.P. sono assegnati uno o più magistrati di riferimento, come sotto indicato:
 - la dott.ssa Alessandra Cesca è assegnata al dott. R. Evangelisti - Presidente di Sezione;
 - la dott.ssa Francesca Orazi è assegnata alla dott.ssa D. Bellesi e alla dott.ssa B. Angelini;
 - il dott. A. Monterotti è assegnato alla dott.ssa F. Preziosi;
 - la dott.ssa F. Gentili è assegnata alla dott.ssa M. Vecchiarino e alla dott.ssa V. Lupi;
 - la dott.ssa M.N. Lostia è assegnata al dott. A. Belli e al dott. F. Simonelli;
 - la dott.ssa F. Gubinelli è assegnata all'ufficio g.i.p./g.u.p.

Prime riflessioni in ordine alla riforma del processo penale

- Udienza predibattimentale nel giudizio davanti al giudice monocratico di primo grado
In base agli articoli 554 *bis* e 554 *ter* c.p.p., la nuova udienza predibattimentale nei giudizi a citazione diretta, che si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di PM e difensore dell'imputato:
 - definisce l'oggetto del giudizio, con particolare riferimento all'imputazione, e delinea, a pena di decadenza, tutti i profili prodromici al dibattimento vero e proprio (costituzione delle parti, questioni preliminari, condizioni di procedibilità);
 - anticipa il possibile accesso ai riti alternativi;
 - può definire il giudizio con una sentenza di non luogo a procedere quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (trasmessi integralmente al giudice

predibattimentale, in base all'art. 553), emergono i presupposti per un proscioglimento o comunque elementi dai quali si ricava la non sostenibilità dell'azione penale (gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna);

- in tutti gli altri casi – ovvero quando non ci sono i presupposti per il proscioglimento e non vengono chiesti i riti alternativi – l'udienza predibattimentale precede il dibattimento vero e proprio, dinanzi a un giudice diverso (udienza che non può tenersi prima che siano trascorsi almeno 20 giorni).

Sotto il profilo organizzativo, il Presidente di Sezione evidenzia che ciascun magistrato della sezione, dopo l'entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma, provvederà a svolgere la previgente cd. "udienza filtro" o "di smistamento" secondo le modalità indicate negli artt. 554 *bis* e 554 *ter* c.p.p.

▪ Applicazione di sanzioni sostitutive alla pena detentiva e nuovo art. 545 *bis* c.p.p.

Con l'inserimento nel codice di rito del nuovo art. 545 *bis* c.p.p., si delinea il procedimento attraverso il quale si arriva alla decisione sulla sostituzione della pena detentiva, anticipando quindi l'applicazione delle sanzioni sostitutive già in fase di cognizione.

In particolare, l'art. 545 *bis* c.p.p. prevede che:

- subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza che applica una pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice, se ricorrono le condizioni - in astratto - per sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'art. 53 legge n. 689/1981, ne dà avviso alle parti e l'imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) può acconsentire alla sostituzione con una pena diversa dalla pena pecuniaria;
- se il giudice non ritiene di disporre degli elementi necessari per decidere immediatamente, dispone la sospensione del processo e la fissazione di un'apposita udienza non oltre sessanta giorni, con avviso alle parti e all'UEPE competente;
- all'udienza fissata per la decisione sulla sostituzione della pena detentiva, il giudice - lo stesso che ha disposto la condanna - deciderà se e come sostituire la pena detentiva, avendo acquisito dall'UEPE gli elementi utili per individuare il trattamento sanzionatorio più adeguato (anche alla luce della volontà manifestata dall'imputato in ordine alla sostituzione con una pena diversa dalla pena pecuniaria sostitutiva): se il giudice opterà per la sostituzione, integrerà il dispositivo della sentenza, «indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti»; in caso di decisione negativa, confermerà invece il dispositivo.

▪ Processo in assenza dell'imputato e nuovo art. 420 *quater* c.p.p.

Con la riforma del processo penale, si sostituisce integralmente l'art. 420 *quater* c.p.p. che attualmente contiene la disciplina della sospensione del processo per assenza dell'imputato, con la nuova disciplina (sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato).

Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine di prescrizione previsto dall'articolo 159, ultimo comma, c.p., la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza (sotto questo profilo, il nuovo articolo 420 *sexies* c.p.p. disciplina la revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo nel caso la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere sia stata rintracciata).

La nuova formulazione dell'ultimo comma dell'art. 159 c.p. prevede che quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420 *quater* c.p.p. il corso della prescrizione

rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.

Approfondimenti in tema di sentenza di proscioglimento ex art. 131 bis e risarcimento del danno

- I magistrati della Sezione prendono atto dalla recente sentenza del 12 luglio 2022, n. 173 con cui la Corte Costituzionale ha stabilito che *“è costituzionalmente illegittimo l'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.”*.

Dunque, quando il giudice penale proscioglie per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., deve decidere anche sulla domanda civile restitutoria o risarcitoria, nel rispetto dei diritti costituzionali e convenzionali della vittima del reato, e del principio generale di ragionevolezza e quello più specifico di ragionevole durata del processo.

Si è infatti evidenziato che una volta che nel processo si è accertato, con pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato, che sussiste il fatto ascritto all'imputato e che egli lo ha commesso e, altresì, che tale fatto integra una fattispecie di illecito penale, risulta irragionevole l'impossibilità di una pronuncia sulla pretesa risarcitoria (o restitutoria) della parte civile, ad opera dello stesso giudice penale.

Riflessioni in tema di revoca della sospensione condizionale della pena

- I magistrati della sezione aderiscono all'orientamento consolidato presso la giurisprudenza di legittimità secondo cui la causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 2 si realizza di diritto quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata condanna che diventi irrevocabile “entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza” (così Cass. Pen., Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017; tra le altre, Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, *Mazzilli*; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, *Peruzzini*). Il termine, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato ed è, secondo il disposto dell'art. 163 c.p., comma 1, di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Approfondimenti in tema di diffamazione a mezzo Facebook

- I magistrati della sezione aderiscono al più recente orientamento della Corte di Cassazione in ordine al *discrimen* tra il reato di diffamazione a mezzo *social network* e quello di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone: l'elemento discriminante tra queste due fattispecie è stato individuato nella presenza o meno dell'offeso tra i destinatari delle comunicazioni offensive, presenza da ritenersi integrata - oltre che nella sua accezione fisica - anche quando è realizzata con l'ausilio di sistemi tecnologici (cfr. Cass. Pen., sez. V, n. 13252 del 4.3.2021).

Si è di recente ribadito che il criterio discrezionale tra il fatto illecito di ingiuria e la diffamazione sanzionata penalmente ex art. 595 c.p. è stato individuato nella presenza o meno dell'offeso tra i destinatari delle comunicazioni offensive. Si è, infatti, chiarito che è la nozione di “presenza” dell'offeso ad assurgere a criterio distintivo, implicando

questa necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e terzi, ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile, realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici. Nell'interpretazione adeguatrice della norma ex art. 595 c.p. ai mezzi di comunicazione telematici ed informatici, si è chiarito che i numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discriminare tra le due figure come sopra tracciata, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto, restando fermo il criterio discrezionale della "presenza", anche se "virtuale", dell'offeso tra i soggetti destinatari; occorre, dunque, ricostruire sempre l'accaduto, caso per caso. Così se l'offesa è profferita nel corso di una riunione "a distanza" o "da remoto", tra più persone contestualmente collegate, tra le quali anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone, fatto depenalizzato (in tal senso Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, *Sala*, Rv. 278742, che ha qualificato come ingiuria l'offesa pronunciata nel corso di un incontro tra più persone, compreso l'offeso, presenti contestualmente, anche se virtualmente, sulla piattaforma *Google Hangouts*). Di contro, quando vengono in rilievo comunicazioni scritte o vocali, indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti", secondo l'accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto, ricorreranno i presupposti della diffamazione.

Applicando tali principi, si è esclusa la diffamazione in caso di offese mosse su *Facebook*, all'interno della sezione "commenti" di un gruppo del citato *social network*, nei confronti di un utente, anch'esso presente insieme ad altri partecipanti alla *chat* e, dunque, in grado di replicare (cfr. Cass. Pen., sez. V, n. 36193 del 10.5.2022).

- Ancora in tema di diffamazione consumata mediante messaggi di *Facebook*, la Suprema Corte si è pronunciata in tema di utilizzabilità dei messaggi fotografati sullo schermo di un cellulare (cd. *screenshot*). Nello specifico, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, a cui i magistrati della sezione aderiscono, sono da ritenersi pienamente utilizzabili, in quanto legittima ne è l'acquisizione come documento, i messaggi sms fotografati sullo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili, in quanto non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo sul quale sia visibile un testo o un'immagine, non essendovi alcuna differenza tra tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, R., Rv. 278635). La Corte di cassazione, richiamando il precedente principio, ha ritenuto pienamente utilizzabile una pagina di un *social network* a mezzo fotografia istantanea dello schermo (*screenshot*) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di Calogero, Rv. 2807589).

Si è di recente precisato (Cass. Pen., sez. V, n. 24600 del 26.4.2022) che l'inutilizzabilità non può derivare dalla circostanza che il contenuto della conversazione, verbale o scritta, sia resa disponibile quale mezzo di prova, in forma documentale a mezzo di *screenshot*, da uno dei conversanti senza autorizzazione o all'insaputa degli altri conversanti. In tal senso deve rilevarsi come non sia riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova (Sez. 1, n. 6339 del 22/01/2013, *Pagliari*). Ciò in quanto, come affermano le Sezioni Unite, le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. c.p.p. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti

di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, *Torcasio*).

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Procuratore della Repubblica, ai Magistrati della Sezione Penale anche onorari, al Sig. Dirigente Amministrativo, al Responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia, alla Cancelleria Penale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Sede - ed alla Camera penale.

Riunione chiusa alle ore 18.15.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
- dott. Roberto Evangelisti -

